

N. 32.

Processo Verbale  
della tornata  
13 Agosto 1863.

---

Nota ripresentata al Presante  
Processo Verbale  
N. 3762



L'anno 1863, il giorno 13 agosto alle ore 11. a. m.

Intervengono S. E. Colla - Duchoquè - Caccia - Giacchi -  
Rocci - Capelli - Barbaroux - Gazelli - Maggi - Ferrara -  
Magliani segretario generale.

Veduta la deliberazione della Sez.<sup>a</sup> 3<sup>a</sup> 9 giugno ultimo, colla quale  
fu negata la registrazione del R.<sup>o</sup> Decreto 7 maggio portante  
concessione di uno stipendio eccezionale di L. 4000 al signor  
Augusto Vera Professore nella Università di Napoli;  
Veduta la deliberazione del Consiglio de' Ministri communi-  
cata con Nota 11 agosto corrente del Ministro Dell' Istruzione  
Pubblica; e sentita la relazione del Consigliere Ferrara,  
la Corte, conformemente alla Deliberazione unita al presente  
atto verbale, Ordina che il predetto R.<sup>o</sup> Decreto sia registrato  
con riserva a termini dell' art 14 della legge 14 agosto  
1862. N. 800.

Indi S. E. il Presidente apre la discussione sui dubbi proposti dalla  
Sezione 3<sup>a</sup> della Corte sulla intelligenza de' §§ 1 e 2 dello  
art. 15 della legge sui cumulati 19 Luglio 1862.

I motivi de' dubbi insorti sono ampiamente svolti nella relazio-  
ne del sig. Consigliere Ferrara unita al presente atto verbale.  
La questione è in questi termini, cioè: se possono conservarsi  
i maggiori assegni già conceduti anteriormente al 1<sup>o</sup>  
ottobre 1862 per pareggio di stipendio diminuito non  
per effetto di riduzione organica o di riforma o di soppressione

di ufficio, ma per passaggio ad altro impiego, o per altra causa.

La Commissione consultiva nominata dal Ministro delle Finanze per l'applicazione della legge sui cumuli ha opinato che, secondo i termini del §. 1° dell'Art. 15, sia necessaria la condizione della riforma o riduzione organica, la quale va intesa in senso stretto, cioè nel senso ordinariamente ricevuto nel linguaggio amministrativo.

Dall'altra parte il Consiglio di Stato richiesto del suo avviso in un caso particolare, ha portata opinione che, quando lo stipendio non sia diminuito per effetto di mutamento organico, si possa invocare l'applicazione del §. 2° dell'art. 15, ove si parla in genere di privazione e soppressione di vantaggi.

Secondo questa opinione i due paragrafi esprimerebbero sostanzialmente un solo concetto; e vi sarebbe sottanto vizio, o poca esattezza di compilazione.

Alla sezione 3<sup>a</sup> è quindi pervenuta comunicazione del Ministero delle Finanze, secondo la quale, nel caso del sig. Parisi già Vice Presidente della G. C. Civile in Catania, si dovrebbe seguire la sentenza del Consiglio di Stato.

La Corte si divide in contrarii avvisi.

Opinano secondo il parere della Commissione consultiva i Consiglieri Barbaroux, Rocci, Capelli, Gazelli e Maggi. Essi credono che non si possa prescindere dal testo letterale ed espresso della legge; che d'altra parte la distinzione che è netta e spiccata nel modo come sono scritti i due paragrafi

non è ingiusta, ma trova la sua ragione nella differenza sostanziale dei casi; poiché quando lo stipendio è ridotto non per mutamento organico, ma per passaggio ad altro impiego, o per altra causa qualunque, segue una mutazione nella carriera e nella posizione dell'Impiegato, che egli accetta in considerazione di altri vantaggi sperati e più o meno prossimi, o di motivi di sua convenienza personale; e non si avvera quindi una diminuzione di averi nel medesimo impiego, senza che varii la posizione dell'impiegato in tutto il rimanente della propria carriera.

Gli altri cinque votanti credono, invece, che l'interpretazione seguita dal Consiglio di Stato sia fondata sopra evidenti motivi di equità, non potendosi avere minori riguardi nel caso della perdita di una parte dello stipendio di quelli che si abbiano nel caso di perdita di una parte di aggi o vantaggi annessi a un determinato impiego. E questa interpretazione sembra tanto più ragionevole, in quanto che trattasi di una disposizione, come è quella dell'art. 15, che ha effetto retroattivo, e che, essendo contraria alla ragione comune del diritto, vuole essere intesa nel modo più ristretto che sia possibile, facendosi anche prevalere giusti motivi di equità al rigore letterale della legge.

S. E. il Presidente Colla, e il Presidente di Sezione Duchocqù fanno, oltre a ciò, osservare che, quando in materia così dubbia i Ministri seguano la sentenza molto probabile del Consiglio di Stato, la Corte non potrebbe

rinvuene in ciò una violazione evidente della legge,  
per la quale dovesse negare la registrazione di provvedimenti  
fondati su quel criterio.

La Corte intanto, veduta una tale divergenza di  
opinioni, delibera che la Sezione 3<sup>a</sup> in occasione dei casi  
concreti sottoposti già o che verranno sottoposti al suo  
esame, abbia a prendere quelle deliberazioni che ad essa  
parranno convenienti, salvo alla Corte plenaria di  
emettere, dove ve sia il caso, le sue determinazioni.

La seduta è tolta alle ore 2 1/2 pomerid<sup>ne</sup>

Il Segretario generale  
Mazzini





# CORTE DEI CONTI

DEL

## REGNO D'ITALIA

L'anno 1863, il giorno 13 Agosto;

La Corte in Sezioni riunite:

Veduta la deliberazione della Sezione 3.<sup>a</sup> delli  
9 Giugno ultimo, con cui fu negata  
la registrazione del regio Decreto 7. Mag-  
gio del corrente anno, promosso dal  
Ministero dell'Istruzione Pubblica  
per la concessione di uno stipendio  
eccezionale di L. 7000. al Professore  
della Regia Università di Napoli  
Augusto Vera;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei  
Ministri, comunicata alla Corte con  
Nota del Ministro dell'Istruzione  
Pubblica degli 11 Agosto;

Veduto che il Consiglio dei Ministri, mentre insiste  
per la registrazione del mentovato R. Decreto,  
non si appoggia ad alcuna considerazione atta  
a far cessare i motivi del rifiuto della Corte,  
non potendo tale ritenersi quella di essersi  
precedentemente ammessi a registrazione  
simili decreti a favore dei Professori Moleschott  
& Schiff; imperocchè, quando pure le circo-  
stanze fossero identiche, quel fatto non po-  
rebbe mai costituire un precedente da im-  
pedire alla Corte di far oggi notare la irre-  
golarità incorsa;

Veduto l'Art. 14 della Legge 14 Agosto 1862 N.º 800;

Ha Deliberato che il mentovato Regio  
Decreto 7 Maggio 1863 sia registrato  
con riserva.

Il Presidente  
Cotta

Il Segretario Generale  
Magnin





